

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1528-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FRACASSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato del Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849,
concernente proroga del termine di scadenza del vincolo
alberghiero

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il vincolo alberghiero è stato istituito con il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692; l'articolo 1 di tale regio decreto-legge prevedeva che gli edifici destinati interamente o prevalentemente ad uso di albergo, pensione o locanda alla data di pubblicazione del decreto stesso non potessero essere nè venduti nè dati in locazione per uso diverso da quello alberghiero, senza l'autorizzazione della competente autorità governativa.

Il vincolo alberghiero è stato mantenuto in vita con ben quattordici provvedimenti di proroga legislativa (dieci dei quali emanati nella forma del decreto-legge) fino alla data del 31 dicembre 1978.

La materia del vincolo alberghiero è attualmente disciplinata da una normativa che da più parti viene considerata inadeguata e superata; il vincolo generale che riguarda sostanzialmente le più tradizionali aziende alberghiere — il cui patrimonio, vincolato, costituisce spesso la parte più consistente della capacità ricettiva delle migliori zone turistiche nazionali — va invero regolato con nuove norme, aggiornate, idonee sia a superare taluni dubbi di legittimità costituzionale, sia a razionalizzare ed a precisare le competenze statali e regionali nella materia, sia, infine, ad inserire lo strumento del vincolo in un quadro organico di misure per la conservazione del patrimonio turistico-alberghiero nazionale.

In proposito va ricordato che con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, la competenza nella materia del vincolo alberghiero è stata trasferita alle Regioni; sia lo Stato che le Regioni hanno però legiferato promiscuamente in tema di proroga del termine di applicazione della

legge n. 274 del 1936 (ad esempio, mentre con il decreto-legge del 28 ottobre 1977, n. 778, la scadenza del vincolo è stata fissata al 31 dicembre 1978 per tutto il territorio nazionale, alcune Regioni — quali la Toscana, l'Abruzzo e l'Umbria — hanno emanato norme che prevedono proroghe più ampie, dando così luogo a sovrapposizione di disposizioni, a conflitti di competenza, a negativa concorrenza tra le Regioni e ad incertezza per gli operatori turistici).

Appare pertanto indispensabile, in attesa che si dia soluzione al problema secondo criteri uniformi per tutto il territorio nazionale, procedere con l'indispensabile urgenza all'ulteriore proroga del termine del vincolo che è scaduto al 31 dicembre dello scorso anno, soprattutto perchè da qualche tempo s'è accentuata la tendenza a destinare ad altro uso gli immobili adibiti ad albergo. Le ragioni sono essenzialmente economiche. Se, infatti, è vero che il turismo, e con esso l'industria alberghiera, rappresenta, nell'attuale sfavorevole congiuntura economica, una positiva eccezione, è altrettanto vero che a livello delle singole aziende i risultati gestionali non sono talvolta brillanti.

La gestione alberghiera, infatti, è resa scarsamente remunerativa dal forte quantitativo di personale occupato, che assorbe dal 40 al 60 per cento del fatturato; dai costi sempre crescenti delle materie prime e delle utenze dei servizi pubblici rispetto alle quali l'albergo è considerato alla stessa stregua del consumatore privato e non di una impresa produttiva; dalla degradazione della nostra immagine all'estero, con i conseguenti riflessi sull'afflusso di clientela straniera; dalla crisi economica che comprime i consumi turistici degli italiani.

Di qui la tendenza sopra accennata a destinare gli immobili a quegli usi che, non

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E REIAZIONI - DOCUMENTI

risentendo di tali inconvenienti, sono in grado di assicurare redditi più consistenti. E ciò, anche se può essere corretto sotto un profilo puramente economico, ha la conseguenza obbligata di un impoverimento oggettivo del nostro patrimonio ricettivo.

Rimuovendo il vincolo di destinazione, verrebbe data via libera, anzi verrebbe stimolato, il processo rivolto a destinare ad altri usi l'immobile adibito ad albergo, atteso che tale mutamento diviene particolarmente conveniente nei centri storici dove la domanda di immobili per altri usi è fortemente accentuata.

Per evitare siffatto depauperamento e le sue negative conseguenze sul turismo e quindi sull'economia nazionale, con danni specifici per l'occupazione e la bilancia valutaria, si rende — lo ripeto — necessario prorogare ulteriormente il termine di scadenza del vincolo alberghiero, almeno finchè la materia non sia stata organicamente regolata in una legge di principi.

In considerazione di tale esigenza si è provveduto a sottoporre al Parlamento il decreto in esame, recante, nella stesura originaria, un'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 1979, del termine di scadenza del vincolo alberghiero di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778.

Nel corso dell'esame effettuato dalla 10^a Commissione permanente, peraltro, si è ravvisata l'opportunità di modificare il decreto-legge proposto dal Governo, nel senso di fissare il termine di scadenza del vincolo alberghiero al 31 ottobre — e non già al 31 dicembre — 1979, nonchè di precisare che la normativa in esame avrà efficacia solo per quelle Regioni che non abbiano ancora provveduto, in via autonoma, a disciplinare la materia.

Mi onoro pertanto chiedere all'Assemblea di voler approvare il provvedimento in discussione, con le modificazioni accolte dalla 10^a Commissione.

FRACASSI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

10 gennaio 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che venga introdotto un emendamento all'articolo unico del decreto-legge, al fine di precisare che la proroga disposta è operante solo per le Regioni che non abbiano provveduto a fissare con propria legge — esercitando la propria potestà legislativa — scadenze diverse.

MANCINO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 749, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, recante proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, recante proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero, con la seguente modificazione:

Al primo comma dell'articolo unico le parole: « 31 dicembre 1979 » sono sostituite con le altre: « 31 ottobre 1979 nel territorio delle Regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e le successive proroghe e modificazioni;

Ritenuto che non tutte le Regioni hanno provveduto con propria legge a disciplinare il vincolo alberghiero che sulla base della vigente legislazione statale scade il 31 dicembre 1978;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore proroga del vincolo al fine di evitare il suo venir meno nel territorio delle Regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con legge regionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Articolo unico.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 dicembre 1979.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

La scadenza del vincolo di destinazione alberghiera, già prorogata con l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1979 nel territorio delle Regioni che non abbiano ancora disciplinato la materia con propria legge.

Identico.

Identico.